

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 14 ottobre 2015)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: MIRCO CARLONI

sulla proposta di legge n. 12

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 ottobre 2015

INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI TAVOLETO NEL COMUNE DI URBINO

NUOVA TITOLAZIONE

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI TAVOLETO
NEL COMUNE DI URBINO**

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Fusione per incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di Urbino”, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 5, della l.r. 4/2007;

Visto l'articolo 20, comma 5, del regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Vicepresidente di attivare la procedura di approvazione delle deliberazioni online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal relatore Liana Serrani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 14 ottobre 2015;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del regolamento interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 ottobre 2015;

DELIBERA

di condividere la proposta di legge n. 12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Fusione per incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di Urbino”.

Il Vice Presidente
(Liana Serrani)

Testo proposto**Art. 1***(Incorporazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nella Provincia di Pesaro-Urbino il Comune di Tavoleto è incorporato nel contermino Comune di Urbino.

2. In base a quanto previsto dal comma 1, con la decorrenza ivi indicata il territorio del Comune di Urbino è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Tavoleto e di Urbino.

Art. 2*(Partecipazione e decentramento)*

1. Lo statuto del Comune di Urbino assicura lo svolgimento, dopo l'incorporazione, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del Comune incorporato.

2. Lo statuto del Comune di Urbino può prevedere altresì l'istituzione del municipio di Tavoleto.

3. Lo statuto e il regolamento del Comune di Urbino disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3*(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)*

1. Le funzioni regionali già conferite al Comune di Tavoleto sono trasferite al Comune di Urbino.

2. Il Comune di Urbino subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali del Comune di Tavoleto sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di Urbino;
- b) il personale del Comune di Tavoleto è trasferito al Comune di Urbino, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap-

Testo modificato dalla commissione**Art. 1***(Fusione per incorporazione)**Identico***Art. 2***(Partecipazione e decentramento)*

1. Lo statuto del Comune di Urbino assicura lo svolgimento, dopo **la fusione per** incorporazione, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del Comune incorporato.

2. Lo statuto del Comune di Urbino ~~può prevedere altresì~~ **prevede in particolare** l'istituzione del municipio di Tavoleto.

3. Lo statuto e il regolamento del Comune di Urbino disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e ~~possono prevedere~~ **prevedono** anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3*(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)**Identico*

partenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il Comune incorporante)

1. Il Comune di Urbino, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'Unione o associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative comunali.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) il Comune di Tavoleto è estinto e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono;
- b) il territorio del Comune di Tavoleto è amministrato dagli organi in carica presso il Comune di Urbino;
- c) l'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Urbino continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di scadenza del proprio incarico.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di Urbino, restano in vigore gli strumenti urbanistici del Comune di Tavoleto con riferimento all'ambito territoriale d'origine del Comune che li ha approvati.

3. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti del Comune di Urbino, per le funzioni e i servizi destinati al territorio del Comune incorporato continuano ad applicarsi i regolamenti precedentemente vigenti adottati dal Comune di Tavoleto.

4. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il Comune incorporante)

1. Al Comune di Urbino, dalla data di entrata in vigore di questa legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 46 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale).

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) **con la cessazione del Comune di Tavoleto a seguito della fusione per incorporazione, decadono i rispettivi organi di governo e di revisione contabile;**
- b) *identica*
- c) *identica*

2. Fino alla data di ~~entrata in vigore~~ **adeguamento o di approvazione** degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di Urbino, restano in vigore gli strumenti urbanistici del Comune di Tavoleto con riferimento all'ambito territoriale d'origine del Comune che li ha approvati.

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico